CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 06 maggio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA.	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti*

giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Commissario il 08.03.2024, prot. C.d.c. n.2341;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Commissario il 11.04.2024, prot. C.d.c. n.3267;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Libero Consorzio di Enna

–Referti annuali del Presidente sul funzionamento del sistema

integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) –

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR "*Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel

caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

− verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

− valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

− verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;

− rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
− monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
− consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le "*Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023* ".

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico*", apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-*bis*, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di "autocorrezione ", con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso di specie, preliminarmente, si rappresenta che, con la deliberazione n. 198/2024/VSGC del 4 luglio 2024, questa Sezione di controllo ha evidenziato le criticità che di seguito si riassumono riguardo il sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021: "*…il Collegio*

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del libero Consorzio di Enna;

INVITA

- *nell'ambito del* ***controllo successivo di regolarità amministrativa contabile*** *a provvedere a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile relativi all'esercizio precedente;*
- *in relazione al controllo* ***il controllo strategico,*** *a valutare l'utilizzo, al fine di monitorare lo stato di attuazione dei programmi nel corso dell'anno, anche i parametri sul grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, sul rispetto degli standard di qualità prefissati e sull'impatto socioeconomico dei programmi;*
- *in relazione al controllo sulla* ***qualità dei servizi****, a proseguire nel percorso avviato, virtuosamente dall'Ente, in seguito alla deliberazione di questa Sezione di controllo n. 210/2022/VSGC;*
- *in relazione al controllo legato al* ***lavoro agile****, al* ***PNRR*** *e al* ***PIAO****, a superare le criticità di cui in parte motiva".*

Negli anni 2022 e 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, chiaramente, l'Ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 198/2024, che, quindi, saranno oggetto di specifica

valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Tutto ciò posto, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, dei questionari relativi agli esercizi 2022 e 2023, preme, preliminarmente, precisare che, in data 08.03.2024, prot. Cdc n. 2341, l'Ente ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2022, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 11.04.2024, prot. Cdc n.3267, l'Ente ha, altresì, trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, preso atto che l'Ente ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni con deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 14 gennaio 2013, modificata con determinazione del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 38 del 2021, dalla sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, anni 2022 e 2023, si evidenzia che:

- negli anni 2022 e 2023, il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (cfr. risposta al quesito n. 1.1 dei questionari 2022 e 2023);
- il rapporto tra *report* previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:

 per il 2022:

 i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 4/4;
 ii. di gestione 2/2;
 iii. quello strategico 1/1;
 iv. sugli equilibri finanziari 4/4;

v. sugli organismi partecipati 2/3;
vi. sulla qualità dei servizi 1/1 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2022);

per il 2023:

i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 4/4;
ii. di gestione 2/1;
iii. quello strategico 1/1;
iv. sugli equilibri finanziari 4/4;
v. sugli organismi partecipati 2/3;
vi. sulla qualità dei servizi 1/1 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2022);

- negli anni 2022 e 2023 non sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 dei questionari 2022 e 2023);
- negli anni 2022 e 2023, per il controllo strategico, non sono state dichiarate criticità (cfr. risposta al quesito n. 1.4 del questionario 2022);
- che il rapporto tra *report* ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:

nel 2022:

- per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 1/0;
- per il controllo di gestione 1/10;
- per il controllo strategico 1/0;
- per il controllo di sugli organismi partecipati 1/0;
- per il controllo sulla qualità dei servizi 1/0;
- per il controllo sugli equilibri finanziari 0/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2022);

nel 2023:

- per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 1/0;
- per il controllo di gestione 0/1;
- per il controllo strategico 1/0;
- per il controllo di sugli organismi partecipati 1/0;
- per il controllo sulla qualità dei servizi 1/0;
- per il controllo sugli equilibri finanziari 4/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2023);

- per entrambi gli anni non sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo (cfr. risposta al quesito n. 1.6 dei questionari 2022 e 2023).

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-*bis* del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-*bis* configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Tutto ciò posto, per quanto attiene a tale tipologia di controllo, l'Ente nel proprio regolamento, all'art.7, commi 1, 2, 3 e 4, prevede che: *"1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa procede alla verifica degli atti adottati presso l'Ente, sotto il profilo della legittimità sostanziale e delle procedure. Esso è di tipo collaborativo e non ispettivo, ed è finalizzato a evidenziare eventuali criticità e scostamenti rispetto al quadro normativo di riferimento o vigente, nonché la qualità di redazione, forma e stile, con refertazioni espresse o con direttive cui uniformarsi, in caso di riscontrate irregolarità.*

2. Il controllo è effettuato, in autonomia e indipendenza, sotto la direzione del Segretario Generale, da specifico nucleo tecnico di controllo amministrativo (NTCA) costituito da personale idoneo alle consegne affidate, appositamente dedicato.

3. Il personale del NTCA è individuato e assegnato con provvedimento del Segretario Generale.

4. Sono soggette al controllo successivo di regolarità amministrativa, quadrimestralmente, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, secondo un piano di auditing definito dal Segretario Generale con il NTCA, di norma entro il mese di dicembre di ogni anno".

L'art. 9, comma 4, prevede, inoltre, che *"le risultanze del controllo (reports), quadrimestrale e annuale, sono trasmesse in forma aggregata, ai Responsabili della struttura, ai Revisori dei conti e all'organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti, nonché all'Organo di governo e al Consiglio del Libero Consorzio Comunale".*

La modalità di individuazione del campione risulta, invece, disciplinata nel predetto regolamento all'art. 8, comma 2, punti a) e b).

<u>In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:</u>

- in relazione al sistema di controllo delineato dall'art. 49 del TUEL, nel biennio 2022 e 2023, non ricorrono fattispecie di deliberazioni della Giunta e del Consiglio adottate in presenza del parere negativo di regolarità tecnica o contabile (cfr. risposta al quesito 2.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio considerato l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice. (cfr. risposta al quesito n. 2.3 dei questionari 2022 e 2023);

- per il biennio in esame, gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.5 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha dichiarato che:
 - per il 2022 sono stati emanati n. 2.722 atti dal punto di vista del controllo di regolarità tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 207 atti e sono state rilevate e sanate n. 59 irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2022);
 - per il 2023 l'Ente ha emanato n. 2.623 atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e ne ha esaminati n. 249 di regolarità tecnico-amministrativa, sono state riscontrate n. 72 irregolarità, tutte sanate (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2023);
- i *report* sono stati trasmessi con cadenza quadrimestrale per il 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 2.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio considerato non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. risposta al quesito n. 2.8 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente dichiara che, per il 2022 e 2023, sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014, (cfr. risposta al quesito n. 2.9 dei questionari 2022 e 2023);
- in caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi in entrambi gli anni (cfr. risposta al quesito n. 2.11 dei questionari 2022 e 2023).

La Sezione, con riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al pari del precedente ciclo di controllo, riscontra, positivamente, il rispetto delle percentuali degli atti da sottoporre a controllo previste dal regolamento dell'Ente

(*cfr.* art. 8, comma 1, secondo il quale *[…] Il NTCA definisce preliminarmente, per ogni sessione di controllo, il numero di atti da sottoporre a controllo. Esso si ricava applicando la percentuale fissata nel piano di auditing annuale, fra un minimo del 5% e un massimo del 10% con arrotondamento per eccesso, al numero degli atti amministrativi annotati in ciascuno dei Registri Generali, cartacei o informatici […]*).

Alla luce di quanto esposto ritiene, dunque, il funzionamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile, complessivamente, **adeguato**, pur rilevandosi opportunità che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi ed effettui controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvengono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione ("*Piano dettagliato obiettivi*" e "*Piano della performance*"). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Nel caso di specie, l'art.11, comma 2, del vigente regolamento prevede che: "*La rimodulazione dei Controlli Interni agli effetti dell'art. 1 del presente regolamento, comporta*

che il già istituito Controllo di Gestione, per le finalità aggiuntive richieste dall'evoluzione legislativa, ferme le fasi e i contenuti previsti dall'art. 197 del D.Lgv. 267/2000 (PEG, Rilevazione, Valutazione), si armonizzi altresì anche con le seguenti specifiche:

a) Il processo di controllo è permanente, e presuppone la definizione di obiettivi, da parte dell'Organo di Governo, talché possa costituirsi il rapporto tecnico obiettivi - azioni, e ottimizzarsi ogni eventuale intervento correttivo.

b) Gli obiettivi possono essere definiti in documenti di programmazione dedicati o rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo. In mancanza di pianificazione specifica, gli obiettivi sono individuati nella Relazione previsionale e programmatica o nel DUP approvati e per come risultano formalmente assegnati ai Responsabili incaricati del loro raggiungimento con apposito atto dell'Organo di Governo (PEG): è sempre fatta salva la possibilità, in capo all'Organo di governo, di formulare indicazioni sui particolari servizi da sottoporre a Controllo di Gestione.

Il Responsabile del Settore competente al Controllo di Gestione può definire, d'intesa con il Segretario Generale, format descrittivi degli obiettivi che consentano ostentare le caratteristiche di cui al D. Lgs. 150/2009 e le referenze contabili idonee a condurre il controllo di gestione".

Il successivo comma 3, prevede che: *"Il Responsabile del controllo di gestione, in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente provvede a disciplinare, con prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del controllo di gestione, con indicazioni ai Responsabili delle macrostrutture di metodologie di rilevamento o con richiesta di informazioni periodiche. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere a questi ultimi per il riscontro sinergico schemi di report o alert specifici. In detto contesto provvede: a redigere, con cadenza semestrale, un report sul controllo di gestione, e a trasmetterlo ai soggetti di cui sopra, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti e all'organismo deputato alla valutazione della performance".*

L'art. 12 del medesimo regolamento, infine, prevede che:

"1. Il referto semestrale del Controllo di Gestione è trasmesso all'Amministrazione, al Segretario Generale e ai Responsabili apicali della gestione, nonché al Nucleo tecnico di controllo strategico.

2. Al termine di ciascun anno, è redatto un referto unitario che fornisce le conclusioni del controllo e traccia gli interventi correttivi operati. Il referto annuale è trasmesso ai soggetti di cui all'art. 198bis del D. Lgv 267/2000".

Tutto ciò posto, in relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- per il 2022 l'Ente ha trasmesso il referto sul controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bisTuel), mentre non ha rispettato tale adempimento nell'anno 2023 in quanto "*era in fase di predisposizione*" (cfr. risposta al quesito n. 3.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame, l'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 3.2 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione, nel biennio in esame, è stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. risposta al quesito 3.6 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente, nel periodo 2022 e 2023, non ha erogato servizi a domanda individuale (cfr. risposta al quesito n. 3.7 dei questionari 2022 e 2023);

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo di gestione può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".*

L'art.13 del vigente regolamento sui controlli interni dell'Ente prevede, per tale tipologia di controllo, che:

1. "*Il controllo strategico verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la rilevazione (contenuti minimi):*

a) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;

b) degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;

c) del grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati ottenuti;

d) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;

e) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;

f) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa;

g) del rispetto degli standard di qualità prefissati;

h) degli aspetti socio-economici, anche per l'ambito relativo all'impatto dei programmi.

2. L'attività di verifica del controllo strategico comporta, altresì, valutarsi l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, tenendo conto delle condizioni di contesto e delle risorse assegnate.

3. Il controllo è effettuato, in autonomia e indipendenza, sotto la direzione del Segretario Generale, dal Settore cui compete il Controllo di Gestione congiuntamente a specifico nucleo tecnico di controllo strategico (NTCS) costituito da personale idoneo alle consegne affidate, appositamente dedicato, che coordina le attività del controllo strategico.

4. Il personale del NTCS è individuato e assegnato con provvedimento del Segretario Generale, su proposta del Settore responsabile del Controllo di Gestione".

<u>In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:</u>

- riguardo alla programmazione di bilancio 2023-2025 e 2024-2026, l'Ente ha approvato il PEG (cfr. risposta al quesito n. 4.1 dei questionari 2022 e 2023);
- in entrambi gli anni il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione (cfr. risposta al quesito n. 4.2 dei questionari 2022 e 2023);
- in entrambi gli anni il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.3 dei questionari 2022 e 2023);

- in entrambi gli anni il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, ha effettuato, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. risposta al quesito n. 4.4 dei questionari 2022 e 2023);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è stata pari al 100% nell'anno 2022 e 97,87% nel 2023, (cfr. risposta al quesito n. 4.6 dei questionari 2022 e 2023);
- riguardo alle deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi, l'Ente ha adottato una sola deliberazione sia nell'anno 2022 che nel 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame, l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11) (cfr. risposta al quesito n. 4.10 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.10.1 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente non ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO, per gli anni esaminati (cfr. risposta al quesito n. 4.11 dei questionari 2022 e 2023);
- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, nel biennio in esame:

a) non sono state adottate quelle relative alla rotazione degli incarichi dirigenziali;
b) non sono state adottate quelle relative alla rotazione ordinaria del personale;
c) sono state adottate misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc.…);

d) sono state accertate insussistenze di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;
e) è stata fatta informazione/formazione;
f) sono stati pubblicati i risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, preso atto che l'Ente detiene una struttura organizzativa ridotta che non ha permesso di effettuare un'adeguata rotazione sia degli incarichi dirigenziali che ordinaria, il funzionamento del controllo strategico può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Tale tipologia di controllo è prevista dall'art.15 del vigente regolamento sui controlli interni.

<u>In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:</u>

- il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri

finanziari per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.2 dei questionari 2022 e 2023);

- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il Segretario generale ed i responsabili dei servizi sono stati attivamente coinvolti nel 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.3 dei questionari 2022 e 2023);
- nel corso del biennio in esame è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. risposta al quesito n. 5.6 dei questionari 2022 e 2023).

All'esito delle verifiche effettuate, tale controllo risulta, complessivamente, adeguato.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

"*1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.*

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati "*anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente*" (art. 147-*quater*, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Preliminarmente, sulla base delle informazioni contenute nelle deliberazioni adottate, ai sensi dell'art.20 T.U.S.P., inerenti la ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, regolarmente trasmesse a questa Sezione di controllo, è stata redatta la tabella che segue, rappresentativa delle società in cui il Libero Consorzio di Enna ha detenuto rapporti di partecipazione nell'anno 2023.

Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2023

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione
> ENNAEUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	01058960863	Società per azioni	10
> AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E PER L'AMBIENTE SOCIETA' CONSOR	01107650861	Società consortile a responsabilità limitata	100
> SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Società per azioni	12,52
> SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00556290864	Società a responsabilità limitata	17,68
> SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIA.T.O. 6 - ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	Società consortile per azioni	5
> VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L.	01166080869	Società a responsabilità limitata	23,67
> CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA	00575770862	Consorzio	47,06

Tale tipologia di controllo è prevista dall'art.17 del vigente regolamento sui controlli interni, che sancisce che *"1. Il controllo sulle società/organismi partecipati è coordinato dal Responsabile della struttura/ufficio/servizio espressamente destinataria della consegna in seno all'organizzazione dell'Ente: in mancanza di individuazione organizzativa vi provvede il Responsabile del Settore competente ai servizi finanziari.*

2. All'attività di controllo concorrono tutti i Responsabili delle macrostrutture che, per le ragioni delle competenze istituzionali, si rapportano con le società/organismi partecipati: questi sono tenuti a relazionare, al Responsabile incaricato del coordinamento del controllo, su tutte le informazioni dallo stesso richieste".

Lo stesso regolamento, all'art. 18, commi 1, 2 e 3, prevede che *"1. Il controllo sulle società/organismi partecipati è finalizzato alla verifica periodica con cadenza annuale:*

a) del rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nel D.Lgv. 100/2017 modificativo del D.Lgv. 175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

b) del perseguimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente dall'Amministrazione secondo parametri qualitativi e quantitativi, a cui deve tendere la società/organismo partecipato;

c) degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati al fine di individuare azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

2. L'organo di indirizzo politico competente per legge, sulla scorta del report sopra citato, effettua annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo sugli elementi sopra esposti e sui piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

3. Il Responsabile del coordinamento del controllo sulle società/organismi partecipati organizza, sulla scorta di quanto pervenuto dai Responsabili delle Macrostrutture, anche a mezzo di indicatori appositamente elaborati, un sistema informativo con finalità di monitoraggio e rilevazione".

<u>In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:</u>

- l'Ente detiene partecipazioni e, per gli anni in esame, non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL (cfr. risposta ai quesiti nn. 6.1 e 6.2 dei questionari 2022 e 2023);
- i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'ente sono stati approvati per il biennio considerato (cfr. risposta al quesito n. 6.4 dei questionari 2022 e 2023);

- per il biennio 2022/2023, è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) (cfr. risposta al quesito n. 6.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.8 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame non sono stati previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. risposta al quesito n. 6.13 dei questionari 2022 e 2023);

La Sezione evidenzia, allo stato degli atti, l'assenza di *report* informativi periodici per il biennio in esame, per cui ritiene che sia necessario implementare tale controllo prevedendo tale adempimento.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction,* in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

In riferimento al controllo *de quo* il vigente regolamento dei controlli interni, all'art.19 prevede che "*1. Ciascuna macrostruttura dell'Ente cui faccia capo, per consegna istituzionale,*

l'erogazione di servizi, in via diretta o tramite gestore esterno o concessionario, organizza un sistema di raccolta di informazioni volte a conoscere il grado di soddisfazione degli utenti.

2. All'attività di comunicazione, ascolto, recupero ed elaborazione dati anche a fini di quotare la customer satisfaction si provvede, in via prioritaria, a mezzo di tecnologie informatiche idonee a una più capillare verifica, nonché a garantire qualità, velocità e oggettività delle informazioni".

L'art. 20 comma 1, 2, 4 e 5 del medesimo regolamento, inoltre, prevede che:

"1. Ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, è condotto rilevamento nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno, presso gli utenti e, ricorrendone la fattispecie, anche presso i gestori esterni o concessionari.

2. Il Responsabile della macrostruttura interessata elabora apposito questionario per il gestore o concessionario e, altresì, per gli utenti o un loro campione significativo, dal quale ricavare elementi di valutazione sulla qualità".

4. Ciascun Responsabile di macrostruttura interessata, anche sulla scorta delle rilevazioni periodiche:

a) fissa e aggiorna gli standard di qualità del servizio in apposita "Carta dei servizi", da elaborare per ciascuno dei servizi gestiti direttamente o indirettamente;

b) dispone e/o propone all'Amministrazione, secondo competenza e ove opportuno, anche nel corso dell'anno, gli interventi correttivi necessari per implementare la qualità di ciascun servizio;

c) relaziona, nel mese di dicembre di ciascun anno, in apposito report annuale recante le specifiche e gli esiti delle indagini condotte nel corso dell'annualità, le dinamiche del livello di qualità attraverso gli indicatori precostituiti, le azioni condotte, gli interventi correttivi disposti, le linee di aggiornamento delle carte dei servizi".

5. Il Responsabile del Settore competente per la gestione degli Affari Generali è consegnatario del coordinamento del controllo in parola, cui consegue ogni facoltà di intervento e compulsione verso le restanti componenti della Struttura. Il citato Responsabile raduna i report provenienti dalle macrostrutture in seno ad un'unica proposta di provvedimento da sottoporre all'Amministrazione per prenderne atto o per disporre secondo occorrenza, di norma entro il mese di gennaio di ogni anno".

<u>In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:</u>

- l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.1 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.2 dei questionari 2022 e 2023);
- L'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.8 dei questionari 2022 e 2023);
- L'Ente nel 2022 non ha effettuato confronti sistematici *(benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, di contro nel 2023 i confronti sono stati effettuati (cfr. risposta al quesito n. 7.9 dei questionari 2022 e 2023);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente non ha realizzato un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati nel 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.11 dei questionari 2022 e 2023).

La Sezione, al pari di quanto già precisato con la deliberazione n. 198/2024, ritiene, complessivamente, adeguato tale controllo e rileva l'esigenza che l'ente prosegua nel percorso virtuosamente avviato.

APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente negli anni 2022 e 2023 è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. In relazione a ciascun anno si rileva che:

- L'Organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR per il biennio in esame, (cfr. risposta al quesito n. 10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.4 dei questionari 2022 e 2023);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS per il biennio esaminato (cfr. risposta al quesito n. 10.5 dei questionari 2022 e 2023);
- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR per il biennio in esame (cfr. risposta al quesito n. 10.7 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse nell'anno 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.9 dei questionari 2022 e 2023);
- gli organi di controllo interno, negli anni 2022 e 2023, hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR al fine di verificare che:

 a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto;

 b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici;

c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020) **(**cfr. risposta al quesito n. 10.11 dei questionari 2022 e 2023);

- i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato, tempestivamente, i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.12 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione ha prodotto specifici *report,* indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE negli anni 2022 e 2023, (cfr. risposta al quesito n. 10.13 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha garantito strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.14 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, la Sezione rileva che è stato strutturato un adeguato sistema di controllo funzionale all'impiego delle risorse PNRR.

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali evidenziano un sistema dei controlli interni funzionale e in fase di virtuosa implementazione ma che, allo stato degli atti, risulta in più aspetti migliorabile, come si evince da quanto riportato in parte motiva.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Libero consorzio di Enna relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del libero Consorzio di Enna;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, a **proseguire**, **per l'anno in corso**, a porre in essere tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

- nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile** a provvedere a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi ed effettuare controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi;
- in relazione al controllo **sugli organismi partecipati**, a prevedere dei *report* informativi periodici inerenti ai profili organizzativi e gestionali;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Commissario e all'Organo di revisione del Libero consorzio di Enna;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 06 maggio 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Giuseppe Vella)

Il PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria in data 9 maggio 2025
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris Rasura